

SCUOLE FORENSI- VERIFICHE SEMESTRALI

L'Avv. Caterina Giuliano, in qualità di Presidente della Sezione Aiga di Vibo Valentia e l'Avv. Vincenzo Barca, in qualità di Consigliere Nazionale della Sezione Aiga di Palmi.

Premesso che:

- l' art. 43, comma 2, della legge professionale stabilisce che il tirocinio professionale consiste, non solo nella frequentazione dello studio ma, altresì, nella partecipazione obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, a corsi di formazione forense, demandando al Ministero l'emanazione di un apposito regolamento che disciplini dettagliatamente le modalità e le condizioni per l'istituzione e la partecipazione ai corsi e per le verifiche intermedie e finali, oltre al relativo programma didattico;
- il Ministero della Giustizia ha emanato con DM n. 17 del 9 febbraio 2018 il *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- dopo una prima proroga, stabilita dal DM n. 133 del 5 novembre 2018, sulla base del successivo DM n. 80 del 9 giugno 2020 l'obbligatorietà della frequentazione dei corsi è stata sancita per tutti gli aspiranti avvocato iscritti al registro dei praticanti dal 1° aprile 2022;
- l'art 8 del DM 17/2018 stabilisce che, al termine del primo e secondo semestre e alla fine del corso, i praticanti devono sostenere e superare con profitto delle verifiche;
- per le verifiche intermedie il test è composto da trenta domande a risposta multipla mentre per la verifica finale la prova consisterà in quaranta domande a risposta multipla e in entrambi i casi il superamento della verifica richiederà la risposta corretta di due terzi delle domande;
- l'art. 43 della legge 247/2012 al comma 2, lettera d, prevede che il regolamento emanato dal Ministero della Giustizia disciplini anche *“le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza”*
- quindi, l'art 8 del regolamento contenuto nel DM 17/2018 dispone che la scelta delle domande, oggetto di verifiche, deve avvenire tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui al successivo art. 9;
- l'art 9 del DM 17/2018 al comma 3 stabilisce che la Commissione nazionale elabora le domande, in conformità a quanto previsto dal regolamento e dalle linee guida del CNF e predispone una banca dati, in modo da fornire le domande per le verifiche sulle materie di cui all'art. 3, curandone l'aggiornamento ogni 6 mesi;

Considerato che:

- la formazione e l'aggiornamento della banca dati devono avvenire secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del CNF;

- le domande devono riguardare argomenti effettivamente affrontati durante le lezioni del semestre oggetto di verifica:

- a tal fine, le linee guida prevedono che ogni Scuola Forense (o altri soggetti di cui all'art. 2 del DM 17/2018 abilitati ad organizzare i corsi di formazione) selezioni quattro domande, a risposta multipla, per ogni lezione e le trasmetta alla Commissione nazionale che provvederà a inserirle nella banca dati;

- il paragrafo 6 del capitolo III delle Linee Guida prevede che:

- il giorno 15 di ogni mese di aprile e ottobre ogni scuola forense determini l'elenco dei partecipanti ammessi alle verifiche e comunichi agli interessati data e luogo in cui si svolgeranno le prove;
- le verifiche si svolgano il ventesimo giorno di ogni mese di aprile e ottobre o nell'ultimo giorno feriale antecedente;
- il giorno della verifica la Commissione nazionale, entro le ore 12,00, trasmette al Segretario del COA, territorialmente competente, l'archivio della banca dati;
- l'archivio contiene due file, uno con le domande e l'altro con le indicazioni delle risposte;
- il Segretario del COA carica il file, contenente le domande, su una piattaforma accessibile alla segreteria della Scuola forense (o altri soggetti di cui all'art. 2 del DM 17/2018 abilitati ad organizzare i corsi di formazione) o, in alternativa, alle ore 13,00 del giorno della verifica, alla Commissione di valutazione interna;
- la Commissione interna entro le ore 17,00 provvede alla scelta delle domande tra quelle inserite nella banca dati e predispone dei moduli cartacei da distribuire ai candidati ammessi alle verifiche:
- alle ore 17,00 iniziano le verifiche con identificazione dei candidati e distribuzione dei moduli;
- il candidato appone il proprio nome e cognome su ogni foglio che compone il modulo contenente la verifica;
- il candidato, per ogni domanda, deve selezionare una risposta tra quelle indicate, completando il teste entro novanta minuti;
- al termine dei novanta minuti, messi a disposizione dei candidati, la commissione interna ritira i moduli e un suo componente li valida apponendo, su ogni foglio, la propria sottoscrizione;
- la commissione successivamente scansiona in un unico file i moduli e li trasmette, entro le ore 22.00, al Segretario del COA.
- entro le 12,00 del giorno feriale successivo, il Segretario del COA, dopo aver previamente controllato il rispetto degli adempimenti procedurali su indicati, invia alla Commissione interna il file contenente le risposte esatte;
- a questo punto, la Commissione interna procede alla correzione dei moduli che vengono ulteriormente validati con la sottoscrizione di uno dei suoi componenti;
- successivamente, i moduli corretti, scansionati in un unico file, sono inviati al Segretario del COA che, effettuata un'ulteriore verifica del rispetto degli incumbenti procedurali, autorizza la Commissione interna a comunicare i risultati ai candidati;
- infine, la Commissione provvede a comunicare i risultati agli interessati al loro indirizzo di posta elettronica, chiedendo il riscontro della ricezione;
- la pubblicazione e la comunicazione dei risultati ai candidati deve avvenire il penultimo giorno feriale di aprile e ottobre.

Rilevato che:

- le Linee Guida, pur fornendo delle istruzioni di carattere generale e metodologico sui corsi e (nell'appendice) un'indicazione di massima sugli argomenti oggetto di alcune lezioni ed esercitazioni, non prevede un programma didattico dettagliato per ciascun semestre che sia valido a livello nazionale;
- pertanto, nell'ambito delle indicazioni di massima contenute nelle linee guida e delle materie indicate dal regolamento ex DM. 17/2018, le Scuole forensi (o altri soggetti di cui all'art. 2 del DM 17/2018) hanno la libertà di organizzare i corsi scegliendo: le ore da assegnare ad ogni materia, gli argomenti da trattare durante le lezioni per ogni singolo semestre;
- a fronte di tale autonomia sulle scelte didattiche ed organizzative dei corsi, risulta ingiustificato un sistema di verifica i cui tempi e modalità sono così rigidamente scansionati e dettagliati;
- per altro, la procedura su indicata appare eccessivamente dispendiosa in termini di tempo e di impiego di energie oltre a creare un paradossale sistema che vede le commissioni interne scegliere le domande tra quelle che precedentemente vengono inviate, alla Commissione nazionale, dalle stesse Scuole (o soggetti deputati all'organizzazione dei corsi);
- sarebbe più coerente lasciare all'autonomia di ogni singola Scuola (o soggetti previsti dall'art. 2 del DM 17/2018) l'organizzazione delle verifiche che dovrebbero consistere in un colloquio da sostenere, innanzi ad una commissione interna formata da avvocati, o in alternativa su prove scritte (domande a risposta aperta e/o redazione di atti giudiziari) predisposte dalla commissione interna di avvocati, in entrambi i casi su argomenti effettivamente trattati nel semestre di riferimento;
- allo stato, il primo semestre (aprile/ottobre 2022) non è stato oggetto di verifica in quanto il Ministero della Giustizia non ha provveduto a nominare la Commissione nazionale di cui all'art. 9 del DM 17/2018.

* * * * *

Tanto premesso, il Congresso Straordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler disporre:

- la modifica dell'art. 43, comma 2, lettera d, della legge 247/2018 e di conseguenza degli artt. 8 e 9 del DM 17/2018, al fine di:

- lasciare all'autonomia delle singole Scuole (o di altri soggetti previsti dall'art. 2 del DM 17/2018) la scelta del giorno e dell'ora in cui si terranno le verifiche di fine semestre nei mesi di aprile e ottobre;
- stabilire che le verifiche consistano in colloqui che i candidati dovranno sostenere, sugli argomenti trattati durante il relativo semestre, dinnanzi ad una commissione interna di avvocati scelti dalle Scuole forensi e/o da altri soggetti organizzatori dei corsi indicati dall'art. 2 del DM 17/2018;
- in subordine, disporre che le verifiche consistano in prove scritte con domande a risposta aperta e/o redazione di atti giudiziari e che le stesse vengano predisposte dalla commissione interna su argomenti effettivamente svolti durante il semestre.

Bologna lì 26/11/2022

Avv. Caterina Giuliano - Presidente della Sezione Aiga di Vibo Valentia

Avv. Vincenzo Barca - Consigliere Nazionale della Sezione Aiga di Palmi

Le sezioni di:

Aiga Vibo Valentia – Presidente Avv. Caterina Giuliano

Aiga Palmi – Presidente Avv. Mariano Parisi

Sostengono la mozione le sezioni di:

Aiga Bologna – Presidente Avv. Luigi De Fatico

Aiga Castrovillari – Presidente Avv. Mara Caruso;

Aiga Catanzaro – Presidente Avv. Antonio Arnò;

Aiga Cosenza – Presidente Avv. Livio Calabrò;

Aiga Crotone – Presidente Avv. Salvatore Celso;

Aiga Lamezia Terme – Presidente Avv. Serena Perri;

Aiga Locri – Presidente Avv. Giuseppe Alvaro

Aiga Paola – Presidente Avv. Giuseppe Mandarino;

Aiga Rossano – Presidente Avv. Luca Candiano